



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI:

La TASI è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente.

In caso di:

- **pluralità di possessori o detentori**, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **locazione finanziaria**, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto - durata del contratto di locazione finanziaria: il periodo intercorrente dalla data stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **detenzione temporanea** di durata NON superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- **locali in multiproprietà**, e di **centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- **unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale la restante quota del tributo.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% X coefficiente moltiplicatore* = BASE IMPONIBILE

*Coefficienti moltiplicatore:

Gruppo A (escluso A10) e Cat. C/2 – C/6 – C C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D (escluso D/5)	Cat. D/5
160	140	80	55	65	80

TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE IMPONIBILE
FABBRICATI CATEGORIA D POSSEDUTI DA IMPRESE E NON ISCRITTI IN CATASTO	Valore delle scritture contabile rivalutato con coefficienti annuali
AREE FABBRICABILI	Valore venale in comune commercio
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	Riduzione base imponibile del 50%

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI ED INABITABILI	Riduzione base imponibile del 50%
--	-----------------------------------

ALIQUEUTE

Il Comune di Landiona con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29.05.2014 ha fissato la aliquota tasi all' **1 per mille** per i seguenti immobili:

abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/8 – unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

L'Amministrazione Comunale ha pertanto scelto di stabilire l'azzeramento della aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati **DIVERSI**, dalla abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili.

CODICI TRIBUTO ANNO 2014

3958	TASI – abitazione principale e relative pertinenze	COD. Cat. E436
3959	TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale	COD. Cat. E436
3960	TASI - Aree fabbricabili	COD. Cat. E436
3961	TASI – altri fabbricati	COD. Cat. E436

VERSAMENTI E SCADENZE

Questo Comune provvede a trasmettere entro il mese di settembre il prospetto riepilogativo dei dati catastali degli immobili in proprietà costituenti la base imponibile per il calcolo dell'imposta da versare ed il modello F24 riferito all'**acconto da pagarsi entro il 16.10.2014**. Entro il mese di novembre l'F24 riferito al **saldo da pagarsi entro il 16.12.2014**.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

VERSAMENTI MINIMI

I versamenti devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad € 12,00=.

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali dalla data del versamento.

Il contribuente nella domanda di rimborso può richiedere la compensazione delle somme da rimborsare con eventuali importi dovuti a titolo del medesimo tributo. Il funzionario responsabile comunica, entro 90 giorni dalla ricezione, l'accoglimento della istanza di compensazione.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.